

Assemblee societarie, nuove regole per l'utilizzo della modalità telematica

Novità operative

Per Spa e Srl collegamenti audio e video consentiti ma solo a certe condizioni

Angelo Busani

È terminata la possibilità di svolgere assemblee societarie con le modalità consentite dalla normativa emanata durante l'epidemia da Covid-19 (articolo 106, Dl 18/2020): l'ultima proroga al 30 settembre scorso era stata disposta dall'articolo 4, comma 11, del Dl 200/2025, convertito in legge 26/2026. Principalmente si trattava di poter, in ogni caso, svolgere assemblee mediante strumenti di telecomunicazione e, per le società quotate, di poter imporre il rappresentante designato. Da oggi in poi cambia, dunque, l'inquadramento di questa materia.

Le assemblee di Srl si possono in ogni caso svolgere assemblee con tutti i partecipanti (o parte di essi) non radunati in un luogo fisico, anche se lo statuto non prevede la possibilità di usare collegamenti via audio o video. Invece, per fare assemblee virtuali di Spa occorre un'apposita previsione statutaria. Ma con la precisazione che, in mancanza di questa clausola, la necessità della presenza fisica riguarda solo i soci, e non anche gli amministratori e i sindaci, i quali possono intervenire attraverso un collegamento audio o video.

Anche nel caso in cui lo statuto della Spa sia privo di una clausola che abilita l'assemblea non in presenza, è comunque lecito lo svolgimento dell'assemblea di Spa con tutti i partecipanti o parte di essi collegati via audio o video, qualora vi siano i presupposti per considerare l'assemblea stessa come totalitaria e cioè vi partecipino tutti i titolari del diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Se poi l'assemblea di Spa o di Srl viene convocata in un luogo fisico (e sia lecito il collegamento via audio o video, come sopra precisato),

in questo luogo deve necessariamente trovarsi il segretario dell'assemblea, a prescindere dal fatto che il verbale venga compilato mediante scrittura privata o che sia redatto da un notaio.

Nel luogo fisico di convocazione non deve invece trovarsi anche il presidente dell'assemblea, il quale può dirigerla da remoto, e questo anche nel caso in cui lo statuto della società (come spesso accade) imponga la presenza del presidente e del segretario nello stesso luogo; il verbale dell'assemblea, infatti, può essere redatto (e poi firmato dal presidente e dal segretario) anche dopo la chiusura dell'assemblea. E, se redatto da un notaio, può recare solo la firma di quest'ultimo, non dovendo esser firmato anche dal presidente.



Per riunirsi da remoto le Spa necessitano di una previsione statutaria. Per le Srl non è invece vincolante

In tutti i casi sopra illustrati, in cui sia lecito svolgere un'assemblea di Spa o di Srl mediante strumenti di telecomunicazione, l'avviso di convocazione (anche se lo statuto non disponga alcunché sul punto) può non indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione, ma può imporre il collegamento audio-video per chiunque intenda partecipare. A maggior ragione, è legittima una clausola statutaria secondo la quale sia consentito che, mediante una disposizione in tal senso contenuta nell'avviso di convocazione delle assemblee, venga prescritto che si possa partecipare solo tramite collegamento audio-video.

Infine, va ricordato che, in base all'articolo 11 della legge 21/2024, è a regime il principio secondo cui lo statuto delle società quotate (e di quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione) può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano solo tramite il soggetto nominato come rappresentante designato dalla società.